



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

CONCORSO PER 6 AVVOCATI (Bando del 5 febbraio 2026)

12 giugno 2026

Atto defensionale in materia di diritto civile o diritto amministrativo

Testo n. 1

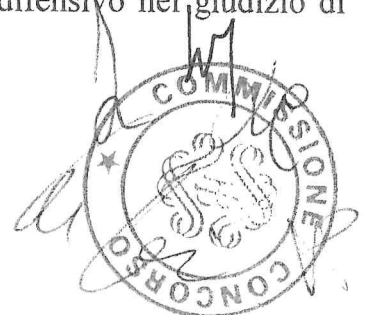
DIRITTO CIVILE

La Banca Alfa s.p.a. ottiene dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo non esecutivo nei confronti di Tizio e Caio (il primo come debitore principale, il secondo come garante), per l'importo di Euro 100.000,00, oltre interessi e spese, quale saldo negativo di un conto corrente garantito da ipoteca.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizio e Caio propongono opposizione *ex art. 645 c.p.c.* davanti al medesimo Tribunale di Roma, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della pretesa monitoria per il mancato esperimento del tentativo di mediazione. Nel merito, premesso di avere stipulato con la Banca Alfa, in corso di rapporto, un contratto di mutuo ipotecario nonché una contestuale apertura di credito su conto corrente, essi deducono l'illegittimità del comportamento della Banca per avere solo apparentemente erogato la somma concessa in mutuo mediante l'accredito sul conto corrente (con la causale "operazione di giro"); tale somma, infatti, non era mai uscita dalle casse della Banca mutuante e messa a disposizione del beneficiario del mutuo, ma era stata utilizzata per estinguere i mutui e le aperture di credito precedenti.

Gli opposenti deducono altresì che la Banca aveva avviato l'esecuzione forzata davanti al Tribunale di Roma sulla base del medesimo contratto di mutuo posto a fondamento del ricorso monitorio, e che essi avevano proposto opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*, allegando i medesimi argomenti dedotti con l'opposizione a decreto ingiuntivo; a tale opposizione avevano fatto seguito, dapprima, il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva sospeso la procedura esecutiva e, poi, l'introduzione della causa di merito da parte del creditore pignorante.

Assunte le vesti dell'avvocato della Banca Alfa, si rediga l'atto difensivo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.



DIRITTO AMMINISTRATIVO

La società Young s.r.l. partecipa ad una selezione indetta dalla Regione Toscana per la concessione di contributi a fondo perduto per il sostegno all'imprenditoria giovanile, riservato alle società aventi sede nella Regione i cui soci abbiano età inferiore ai 40 anni.

A conclusione della procedura, la Regione comunica alla Young s.r.l. il rigetto della sua domanda di contributo, fondato sulla ragione che uno dei soci di Young s.r.l. aveva compiuto 41 anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Volendo valutare se sussistano i presupposti per impugnare la decisione, Young s.r.l. presenta un'istanza di accesso agli atti della procedura.

La Regione limita l'accesso ad alcuni atti dai quali si apprende che le decisioni sulla concessione dei contributi sono state interamente affidate ad un sistema di intelligenza artificiale, ancorché ciò non fosse previsto nel bando. Precisa al riguardo che il *software* impiegato è stato realizzato dalla società appaltatrice Alfa s.p.a. in modo da applicare fedelmente i criteri previsti, privi di profili di discrezionalità amministrativa, ma non fornisce altre informazioni sulle caratteristiche di questo prodotto. Motiva tale scelta con l'esigenza di tutelare la proprietà intellettuale e industriale della società Alfa, ancorché quest'ultima non abbia avuto modo di presentare osservazioni nel procedimento di accesso, in quanto non informata dalla Regione in merito all'istanza della Young s.r.l.

Young s.r.l., pertanto, si rivolge a un legale per la tutela delle proprie ragioni. Assunte le vesti del legale della società, si rediga il ricorso al Tar.

